



# Diritto & Fisco

**IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE**  
 La prima guida non artistica con tutto quello che c'è da sapere per chi ha o vorrebbe avere una collezione d'arte

**IN EDICOLA CON**

Disponibile su  
[www.classabbonamenti.com/collecting-art](http://www.classabbonamenti.com/collecting-art)

e su

La legge di delegazione europea 2019 chiede l'attuazione della direttiva 18/1673

## Reati tributari per l'impresa Delitto presupposto del riciclaggio anche per gli enti

DI STEFANO LOCONTE  
 E GIULIA MARIA MENTASTI

**R**eati tributari nella responsabilità di impresa. Arriva un nuovo monito all'Italia affinché estenda ai reati tributari la responsabilità degli enti ex dlgs. 231/2001: questa volta proprio l'Europa ce lo chiede per contrastare efficacemente il delitto di riciclaggio. A neanche un mese dalla pubblicazione in G.U. della legge di delegazione europea 2018, si è già al lavoro per la edizione 2019, con cui si conferirà delega al governo per il recepimento delle più recenti direttive europee. Tra le direttive prossime all'attuazione, spicca la 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni per combattere «una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell'Unione». In realtà, all'Italia manca ancora l'inclusione dei delitti fiscali tra i reati idonei a far scattare la responsabilità amministrativa da reato delle società ex dlgs. 231/2001, i cui proventi possono ben essere oggetto di condotte riciclatorie ed è pertanto necessario chiedere alle aziende un aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione in questa direzione. Ragione per cui si attende con ancor maggiore aspettativa la conversione del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta lo scorso 28 ottobre: il decreto prevede infatti, conformandosi peraltro anche a un'altra direttiva europea, la cosiddetta Pif, in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione europea, proprio tale ampliamento del catalogo dei reati presupposto, anche se limitatamente alle frodi fiscali mediante uso di fatture false. Per il resto, buone notizie: l'Italia è in linea con la direttiva europea. In primis sulla nozione stessa di riciclaggio: infatti la direttiva fornisce una definizione comune per tale reato, contemplando espressamente tra i delitti presupposto anche quelli fiscali; nulla di nuovo per il Bel Paese, dato che è ormai pacifico per la giurisprudenza della casazione che anche i reati fiscali sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio, essendo provento anche il mero risparmio di imposta. Inoltre, l'Italia è sin dal 2015 rispet-

tosa dell'invito a considerare reato anche l'autoriciclaggio, oltre che il riciclaggio, avendo dunque da tempo superato l'impostazione tradizionale di chi riteneva che le operazioni volte a ostacolare la provenienza delittuosa di proventi illeciti fossero «fisiologiche» da parte dell'autore del reato (già perseguibile per il reato presupposto) e quindi costituenti un cosiddetto post factum non punibile. Nessun problema neanche per la cornice edittale: se la direttiva, pur salvando la decisione del singolo stato di prevedere «sanzioni o misure aggiuntive», suggerisce la comminatoria di una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni, il legislatore italiano attualmente prevede addirittura come sanzione massima dodici anni di reclusione per il riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e otto anni per l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), oltre a pene pecuniarie. Ancora, la richiesta di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi è già prevista dall'art. 648-quater c.p., così come l'opportunità segnalata dalla direttiva di pene più severe per gli esercenti una attività professionale, considerato che tale aggravamento è nel nostro codice penale già contemplato espressamente sia per il riciclaggio che per l'autoriciclaggio dall'art. 648-bis, c. 2, c.p. e dall'art. 648-ter.1, c. 5, c.p.

—© Riproduzione riservata—

### Le disposizioni Ue

DIRETTIVA EUROPEA 2018/1673	NORMATIVA INTERNA: È IN LINEA?
I reati tributari devono essere inclusi tra i delitti presupposto del delitto riciclaggio	Sì, per consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui è provento delittuoso, oggetto di condotta riciclatoria, anche il mero risparmio di imposta
Anche l'autoriciclaggio è reato	Sì, punito dal nostro codice penale all'art. 648-ter.1, sin dal 1° gennaio 2015
Comminatoria di una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni	Sì, l'art. 648-bis c.p. prevede una sanzione massima di 12 anni di reclusione per il riciclaggio e l'art. 648-ter.1 c.p. di 8 anni per l'autoriciclaggio
Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi	Sì, previsione già inserita nell'art. 648-quater c.p.
Pene più severe per gli esercenti un'attività professionale	Sì, l'aggravamento è già contemplato sia per il riciclaggio che per l'autoriciclaggio dall'art. 648-bis, c. 2, c.p. e dall'art. 648-ter.1, c. 5, c.p.
Sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente nel cui interesse e vantaggio è commesso il riciclaggio	Sì, mediante l'inserimento del riciclaggio e dell'autoriciclaggio nel catalogo dei reati presupposto idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti (art. 25-octies dlgs 231/2001)
Inclusione dei reati tributari nel novero di quelli idonei a far scattare la responsabilità delle persona giuridiche	NO, anche se questa novità è prevista (anche se limitatamente alle frodi fiscali mediante uso di fatture false) dal decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 ottobre

### STOP ALLE ASTE A DOPPIO RIBASSO E ALL'USO DI FATTURE COME FOSSERO CONTRATTI SCRITTI

## Alimenti, compravendite con fatturazione elettronica

DI LUIGI CHIARELLO

Ricorso alla fatturazione elettronica e stop alle aste al doppio ribasso e all'utilizzo di fatture e documenti di trasporto per aggirare l'obbligo di redigere contratti in forma scritta: sono queste le principali misure che il governo italiano punta a introdurre nell'ordinamento, che regola le compravendite di prodotti agricoli e agro-alimentari. Transazioni già disciplinate, per la verità, dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge n. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, che in Italia già impone di redigere contratti in forma scritta per le forniture di prodotti agricoli e alimentari alla gdo. Eppure oggetto di una nuova direttiva europea, la n. 2019/633 del 17 aprile scorso (si veda *ItaliaOggi* del 13/03/2019), che contrasta le pratiche

sleali lungo la filiera agroalimentare. Bene, l'esecutivo ora punta a recepirle con il disegno di legge di delegazione europea, il cui schema è atteso sul tavolo di uno dei prossimi consigli dei ministri. La direttiva, va ricordato, ha disposto l'introduzione nel mercato Ue di quattro divieti per altrettante pratiche sleali: pagamenti ritardati, modifiche last minute alle clausole per le forniture di prodotti deperibili, modifiche unilaterali dei contratti e spese aggiuntive per eventuali sprechi nella consegna dei prodotti. Lo stop europeo scatta anche per le pratiche unilaterali seguite dalla gdo nelle negoziazioni con i fornitori, come le aste a doppio ribasso, il sottocosto e la scontistica non coordinata coi fornitori. In più, la direttiva introduce uno scudo modulato per gli operatori della filiera, suddivisi in 6 categorie,

in base ai loro livelli di fatturato (da 0 a 2 mln di euro, da 2 a 10 mln, da 10 a 50 mln, da 50 a 150 mln, da 150 a 350 mln, da 350 mln in poi). Ogni fornitore sarà protetto nel caso fosse vittima di una pratica sleale di un acquirente, che rientra in una classe di fatturato superiore.

**Le disposizioni italiane.** Come detto, si introduce il divieto di considerare assolto l'obbligo di redigere contratti in forma scritta mediante «forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna fatture». In più, il ddl dispone una delega all'esecutivo per modificare l'art. 62 del dl 1/2012, coordinare le norme vigenti sul pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica, includere il divieto di effettuare gare a doppio ribasso, adeguare il sistema delle sanzioni alle fattispecie che configurano pratiche commerciali sleali.

—© Riproduzione riservata—

**IO ONLINE**  
 Lo schema di ddl sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)